

proposta di legge n. 208

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 giugno 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22:
“NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
SOSTENIBILE E ASSETTO IDROGEOLOGICO” E
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34
‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI
ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22
‘INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE
AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE,
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE
TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE’ ”

Signori Consiglieri,

l'articolo 5, comma 1, della l.r. 22/2011 stabilisce che "al fine di riqualificare e integrare aree urbane che si trovano nel territorio di due o più Comuni limitrofi, la Regione, le Province o i Comuni interessati promuovono accordi per la definizione di PORU comunali tra loro coordinati".

Il comma 3 dello stesso articolo 5 dispone che "gli indici edilizi e urbanistici, le destinazioni d'uso e l'assetto urbanistico definiti nei PORU dei Comuni partecipanti all'accordo possono essere determinati anche in variante ai PRG vigenti, purché l'incremento della volumetria o della superficie del complesso delle aree interessate non superi il 15 per cento di quanto previsto dai PRG per le medesime aree, aumentabile al 20 per cento in caso di interventi effettuati mediante concorso di progettazione. Ai Comuni che non hanno adottato definitiva-

mente il PRG in adeguamento al PPAR ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 34/1992, si applica esclusivamente l'incremento del 5 per cento in caso di interventi effettuati mediante concorso di progettazione".

Con la presente proposta di legge si intendono incrementare le percentuali previste dal sopra citato articolo 5, comma 3, della legge regionale 22/2011, portandole dal 15 per cento al 20 per cento e, nel caso di interventi effettuati con i concorsi di progettazione, dal 20 per cento al 25 per cento.

La modifica che viene introdotta ha lo scopo di incentivare ulteriormente i Comuni a redigere programmi operativi di riqualificazione urbana (PORU) coordinati tra più Comuni, prevedendo forme di "premieria" ancora maggiori rispetto a quanto stabilito attualmente dall'articolo 5 della legge regionale in questione.

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 22/2011)*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2011 n. 22, (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), le parole: "non superi il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il 20 per cento" e le parole: "aumentabile al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentabile al 25 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2011 le parole: "o di vincoli ambientali" sono soppresse.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.